
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione del Territorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Comune di
VALSAMOGGIA

OGGETTO:

**ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO
LOGISTICO IN LOCALITA' CREPELLANO IN VIA CASSOLA, COMUNE DI
VALSAMOGGIA**

PROCEDIMENTO:

**ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 60 DELLA
LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017**

Bologna, 17 luglio 2023
Allegato n° 1 all'Atto del Sindaco n.. del 25/07/2023

SOMMARIO:

1.1 Inquadramento normativo e fasi procedurali	3
1.2 Contenuti della proposta	4
1.3 La variante alla Pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE e POC) e alla Pianificazione metropolitana (PTM e PUMS)	6
1.4 La modifica all'Accordo Territoriale relativo agli ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale dell'Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno	8
2.1 Le valutazioni espresse nell'ambito dell'Assenso preliminare all'Accordo	9
2.2. Le valutazioni conclusive	9
2.2.1 Lo schema di Accordo di Programma	10
2.2.2 Le Norme Tecniche di Attuazione	18
2.2.3 I requisiti sulla Green Logistic.....	19
2.2.4 Mobilità sostenibile	20
3.1 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)	21
3.2 Compatibilità con le condizioni di pericolosità sismica locale	23
3.3 Conclusioni	24
Allegati	24

1.1 Inquadramento normativo e fasi procedurali

La proposta in oggetto si inserisce nell'ambito di un procedimento di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in variante alla strumentazione urbanistica comunale e territoriale metropolitana vigente come di seguito meglio specificato.

Il presente Accordo è stato promosso dal Comune di Valsamoggia ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 60 ed è finalizzato alla realizzazione di un insediamento di grande logistica ai sensi del Glossario 2 del PTM, da localizzare in un ambito produttivo comunale, in località Crespellano.

A tal fine il Comune ha avviato i lavori della Conferenza preliminare a seguito del deposito, da parte dei proponenti, della proposta di Accordo di Programma avvenuto in data 20/09/2019 prot.49798 presso il Comune di Valsamoggia.

In data 10/06/20 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi Preliminare a seguito della quale gli Enti partecipanti hanno richiesto, ciascuno per le proprie competenze, le integrazioni necessarie al fine della valutazione della proposta in oggetto.

In data 19/01/21 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi Preliminare e in data 06/05/21 si è tenuta la terza seduta della Conferenza dei Servizi Preliminare.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza di cui sopra, in data 02/08/21 acquisita agli atti con ns. PG 46967, il Comune ha inviato all'Area Pianificazione Territoriale della Città metropolitana una richiesta di interpretazione autentica e univoca sulla necessità di variante al PTM e al PUMS alla quale la Città metropolitana ha dato riscontro con nota PG 58141 del 01/10/21, confermando anche dal punto di vista "tecnico-giuridico" la necessità di procedere con la Variante di cui sopra ed esplicitando e confermando, definitivamente, quanto attestato in sede di Conferenza dai referenti tecnici della stessa Città metropolitana.

In data 01 agosto 2022 è stato sottoscritto l'Accordo territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna tra la Regione Emilia Romagna e la Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 58 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 41/2022. All'art. 5 del suddetto Accordo, le parti hanno condiviso la conclusione di tutti i procedimenti formalmente avviati nei termini meglio descritti nello stesso Accordo e tra i quali rientra anche l'Accordo di programma in oggetto.

In data 14/11/2022 con comunicazione acquisita agli atti al PG 68265 e successivamente rettificata il Comune convoca, anche a seguito di ulteriori interlocuzioni intercorse così come risulta agli atti, la IV seduta di conferenza preliminare ai sensi dell'art. 60 comma 3 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Gli enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma in oggetto hanno espresso, in sede di IV conferenza preliminare, l'Assenso preliminare all'Accordo preceduto dalle rispettive determinazioni degli organi istituzionalmente competenti di cui si riportano per completezza gli estremi degli atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 174 del 30/11/2022
- Atto del Sindaco Metropolitano di Bologna n. 292 del 13/12/2022
- Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Bologna n. 63 del 14/12/2022
- Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2372 del 27/12/2022

Successivamente, con nota acquisita con al PG 5540 del 01/02/2023, il Comune di Valsamoggia ha comunicato l'avvio della fase di deposito della proposta di Accordo di Programma in oggetto e al fine della conclusione dell'accordo ai sensi del comma 7 dell'art. 60 della Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017. Successivamente la Città Metropolitana di Bologna ha comunicato con nota trasmessa PG n. 16028 del 16/03/2023 che, a seguito del deposito, si rende necessaria la trasmissione da parte del Comune di tutta la documentazione finale opportunamente integrata in recepimento

dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nell'ambito della conferenza preliminare e successivamente aggiornati al fine di poter avviare il procedimento volto all'espressione delle determinazioni finali di propria competenza, come ribadito anche nella nota trasmessa dalla stessa Città Metropolitana di Bologna al Comune di Valsamoggia e a tutti gli enti e organismi ambientali coinvolti, con nota PG 29581 del 17/05/2023.

In data 14/04/2023 con nota acquisita agli atti ns ns. PG 22102 il Comune di Valsamoggia ha comunicato la conclusione della fase di deposito della proposta di Accordo di Programma e l'arrivo di nove osservazioni, alla quale successivamente sono pervenute ulteriori comunicazioni dal Comune di Valsamoggia inerenti sia la trasmissione dei pareri di enti e organismi ambientali unitamente alle proposte di controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra presentate, in particolare:

- con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna ns. PG 26729 del 05/05/2023 sono pervenuti i pareri di: Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché le proposte di controdeduzione alle osservazioni;

- con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna ns. PG 32240 del 29/05/2023 sono pervenuti i pareri di: Autostrade per l'Italia (ASPI), Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE APAM) – Distretto Urbano Montagna – sede di Casalecchio di Reno, Consorzio della Bonifica Renana.

Infine, in data 01/06/2023 è stata acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna la nota inviata dal Comune di Valsamoggia ns. PG 33267 corredata dagli elaborati controdedotti pervenuti al Comune di Valsamoggia in data 30/05/2023, con il relativo link dal quale scaricare i documenti direttamente fornito dai progettisti. In tale comunicazione il Comune di Valsamoggia afferma che: *"alla luce delle trasmissioni si ritiene assolto tutto quanto richiesto da Città Metropolitana con prot. 29505 del 17/05/2023."*

La Città Metropolitana di Bologna in data 07/06/2023 con PG 34571, preso atto della comunicazione di cui sopra ha avviato l'endo-procedimento di richiesta della proposta di parere motivato di competenza della struttura dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) nell'ambito del procedimento di Valutazione Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValsAT), ai sensi dell'art. 19, comma 4 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Tale parere motivato formulato dal ARPAE AACM è pervenuto alla Città Metropolitana di Bologna in data 30/06/2023 e acquisito agli atti con PG 40439.

Nell'ambito del suddetto procedimento, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere le valutazioni di propria competenza con riferimento alla componente urbanistica e territoriale della proposta unitamente al parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio e alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sul documento di ValsAT, ai sensi dell'art. 60, comma 7, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla conclusione dell'accordo.

1.2 Contenuti della proposta

La proposta di Accordo di programma in oggetto è stata promossa dal Comune, individuando finalità di interesse pubblico con riferimento alla possibilità di attuare, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, azioni di rigenerazione di un ambito produttivo da anni dismesso e che versa in una condizione di degrado e obsolescenza. La proposta di Accordo in oggetto è stata promossa dal Comune anche con riferimento agli impatti sul sistema socio-economico in termini occupazionali e gli interventi sono

corredati dall'implementazione e adeguamento della mobilità attiva locale così come si evince anche dallo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere tra le parti.

Come si evince dagli elaborati di progetto l'intervento interessa un'area di 191.018 mq di Superficie territoriale (St) parti a 19,1 ettari (Ha) di cui circa il 55% occupata da un'area produttiva dismessa (nella quale risultano localizzati alcuni fabbricati di cui si prevede la demolizione) e la restante parte su un'area del territorio rurale.

L'ambito di cui sopra è localizzato nelle vicinanze dell'autostrada A1, dista circa 1,6 km dal nuovo casello autostradale "Valsamoggia" ed è compreso tra le Vie Cassoletta e Papa Giovanni XXIII.

Come si evince dagli elaborati di progetto le Superfici Territoriali e le Superfici Utili di riferimento sono le seguenti:

St Totale di progetto: 191.018 mq di cui:

- St relativa all'ambito produttivo esistente: circa 104.291 mq
- St relativa all'ambito agricolo interessato dal progetto: circa 86.727 mq

Superficie Utile (Su) totale di progetto: 91.500 mq di cui:

- Su esistente nell'ambito produttivo esistente (di cui si prevede la demolizione): 23.500 mq
- Su ammissibili ai sensi del vigente PSC nell'ambito produttivo esistente: 52.145 mq

La proposta prevede, nello specifico, la realizzazione di 2 fabbricati di forma rettangolare comprensivi di Deposito, Magazzino, Uffici-Spogliatoi, locali tecnici, baie di carico-scarico così come meglio descritti negli elaborati di progetto per una Su totale destinata alle attività di logistica pari a 89.300 mq che è ripartita su due magazzini: Fabbricato "A" Fabbricato "B".

Sono previsti inoltre, in entrambi i fabbricati, superfici adibite a uffici, spogliatoi e spazi di servizio. L'accessibilità viene garantita attraverso la realizzazione di un tratto viario che collega l'area in oggetto fino alla SP 88 mediante la realizzazione di una nuova rotatoria. Tale nuovo asse stradale interseca anche la via Cassoletta mediante un'altra rotatoria di progetto, in corrispondenza della quale è prevista la realizzazione di una nuova fermata del trasporto pubblico metropolitano. La nuova viabilità di progetto è corredata da interventi di ambientazione/mitigazione così come descritto negli elaborati progettuali. L'accessibilità ciclabile è garantita all'interno dell'area di progetto attraverso un percorso ciclo-pedonale che dall'accesso posto ad ovest dell'area conduce fino all'area dei parcheggi-auto localizzati a nord dei fabbricati. Il collegamento si sviluppa anche all'esterno del comparto lungo la nuova viabilità di progetto fino alla via Cassoletta dalla quale si estende (mediante un tratto della stessa riclassificato come strada F bis) fino alla via Bargellina. Dalla via Bargellina fino al centro abitato di Crespellano si prevede la continuazione, attraverso il declassamento FBis della Via Don Minzoni e la realizzazione di apposito percorso ciclabile protetto di circa 230 metri fino al raccordo con un tratto ciclopedonale protetto esistente (tra viale Stazione di Crespellano e via Piero Calamandrei).

All'interno del comparto sono previsti parcheggi per auto e per camion in parte pubblici e in parte privati. Il parcheggio per le auto è localizzato sul fronte nord lungo l'autostrada.

Un parcheggio pubblico per la sosta dei camion è localizzato sul lato ovest del comparto e ulteriori parcheggi privati sono previsti nelle aree antistanti agli uffici e sul lato est del fabbricato "A".

I principali parametri dimensionali e le dotazioni territoriali sono di seguito sintetizzate:

Su massima di progetto: 91.500 mq

H max fabbricato: 16,50 m

Verde pubblico: richiesto 10% St = 19.102 mq. Dati di progetto del PUA: 19.231 mq.

Parcheggi pubblici: mq 9.574 mq. superiore al 5% richiesti 9.551 mq

Parcheggi privati: 174 parcheggi auto + baie di carico

La superficie destinata a parcheggi pubblici (P1 + P2) risulta pari a 9.574 mq, corrispondenti a 80 posti auto e 39 stalli per mezzi pesanti. I parcheggi pertinenziali privati contano 174 parcheggi auto e 96 baie di carico.

Superficie Permeabile prevista nel progetto: 57.531 mq che corrisponde al 30,12 % della superficie territoriale del comparto.

La modalità di attuazione prevista è quella dell'“Accordo di Programma in variante” ai sensi dell'articolo 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.24/2017 e successivo rilascio del relativo Permesso di Costruire previa sottoscrizione di apposita Convenzione urbanistica in recepimento e in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Programma.

1.3 La variante alla Pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE e POC) e alla Pianificazione metropolitana (PTM e PUMS)

L'Accordo di Programma in oggetto prevede una variante cartografica e normativa alla strumentazione urbanistica comunale PSC, RUE e POC così come descritto nella documentazione di Variante urbanistica.

La variante è finalizzata ad ammettere la realizzazione della piattaforma di grande logistica che interessa l'area a destinazione produttiva di rilievo classificata dal PSC come “Ambito specializzato per attività produttiva di rilievo comunale APC.c” ai sensi dell'art. 6.30, commi 5 e 6 delle norme del PSC e l'area agricola contigua classificata come “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola – AVP” ai sensi dell'art. 7.4 delle norme del PSC. La variante del PSC comprende, pertanto, le seguenti modifiche:

- L'attività logistica è prevista per la dimensione complessiva dell'insediamento e con i limiti dimensionali di cui all'Accordo di Programma (91.500 mq di Su), nell'ambito produttivo comunale APC.c il cui perimetro è ampliato a ricomprendere una parte di territorio rurale circostante;
- La nuova scheda normativa riferita all'ambito APC.c specifica funzioni, usi, parametri, dotazioni territoriali, modalità di intervento, obblighi e condizioni per l'attuazione dell'intervento. La disciplina urbanistica per l'ambito APC.c è stabilita all'art. 6.30, commi 5 e 6 delle norme di PSC;
- Gli usi ammissibili in tale ambito sono stabiliti all'art. 4.4.2 del RUE negli ambiti APC.c, in particolare: “funzioni produttive manifatturiere e assimilabili: uso c1 - Attività manifatturiere industriali o artigianali (Logistica, usi terziari connessi alla logistica delle merci).”
- Il tracciato della viabilità di accesso al nuovo ambito;
- I collegamenti ciclabili tra l'area in oggetto e i centri urbani contermini tra i quali quello di collegamento del polo logistico con la stazione ferroviaria di Crespellano.

La Variante al RUE comporta la modifica cartografica della tavola “Ambiti urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali” (RUE_T1d_CR), delle tavole “Ambiti urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali - Centri urbani” (RUE_T2b3_CR e RUE_T2b4_CR). La Variante al RUE comporta inoltre la modifica normativa, della Norma IUC-P CR8, introducendo le destinazioni e i parametri ammessi, le modalità di attuazione dell'intervento e le prescrizioni urbanistiche.

La variante al POC con valore ed effetti di PUA è finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attuazione delle opere pubbliche.

L'Accordo di Programma in oggetto si configura anche in variante normativa al PTM e PUMS, al fine di ammettere la possibilità di insediare la funzione di grande logistica nell'ambito produttivo comunale esistente APC.C del Comune di Valsamoggia, località Crespellano. Tale possibilità è già stata valutata, nell'ambito dell'espressione dell'Assenso preliminare da parte della Città metropolitana, mediante gli atti richiamati al paragrafo 1.1 della presente Relazione istruttoria, con particolare riferimento alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 63 del 14/12/2022.

La variante ai due strumenti di pianificazione metropolitana consente (nei limiti definiti dal presente procedimento ed esclusivamente in riferimento all'ambito sopra citato) la possibilità di insediare funzioni di grande logistica nella misura massima di una Su pari a mq 91.500 come sopra riportato, sull'area attualmente occupata da edifici industriali da tempo dismessi e da rigenerare previa demolizione e ricostruzione, nonché mediante ampliamento che interessa una porzione di area agricola limitrofa e di un'area produttiva adiacente, in contiguità al perimetro del territorio urbanizzato.

La variante al PTM, di carattere esclusivamente normativo, si sostanzia nell'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 42 del PTM, individuato quale comma 20 bis di carattere prescrittivo, che di seguito si riporta:

"20 bis (P) È ammessa la localizzazione di funzioni di piccola, media e grande logistica all'interno dei volumi produttivi esistenti dismessi da rigenerare della Ex Beghelli, classificati come ambito produttivo consolidato di rilievo comunale APC.c nel PSC del Comune di Valsamoggia, anche in ampliamento degli stessi su aree agricole e produttive immediatamente adiacenti e limitatamente alla variante urbanistica approvata con specifico Accordo di Programma.¹ Tale insediamento dovrà soddisfare le condizioni di accessibilità e di sostenibilità atte a garantirne il minimo impatto, oltre alle indicazioni specifiche previste per la grande logistica dal PTM (art. 42 commi 12, 13, 15, 16 c), d) e) e 17, artt. 49, 51 e Appendice – 2 Glossario delle funzioni logistiche".

¹ *Approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. del GG/MM/AAAA*

Con riferimento al PUMS occorre evidenziare che gli obiettivi e i contenuti del PUMS, ai sensi dell'art. 6 del PTM, sono stati assunti dal PTM stesso al fine della compiuta e armonica territorializzazione delle scelte effettuate costituendo il PUMS la componente infrastrutturale del PTM. La variante al PUMS anch'essa di carattere esclusivamente normativo si sostanzia nell'introduzione al capitolo 4.2 pagina 314 (parte B Mobilità delle merci- Piano urbano della Logistica Sostenibile) della seguente disposizione, a seguito dell'ultimo capoverso:

"È ammessa la localizzazione di funzioni di piccola, media e grande logistica all'interno dei volumi produttivi esistenti dismessi da rigenerare della Ex Beghelli, classificati come ambito produttivo consolidato di rilievo comunale APC.c nel PSC del Comune di Valsamoggia, anche in ampliamento degli stessi su aree agricole e produttive immediatamente adiacenti e limitatamente alla variante urbanistica approvata con specifico Accordo di Programma.¹ Tale insediamento dovrà soddisfare le condizioni di

accessibilità e di sostenibilità atte a garantirne il minimo impatto, oltre alle indicazioni specifiche previste per la grande logistica dal PTM (art. 42 commi 12, 13, 15, 16 c), d) e) e 17, artt. 49, 51 e Appendice – 2 Glossario delle funzioni logistiche”.

¹ *Approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. del GG/MM/AAAA*

Si dà atto che il documento denominato “*VARIANTI AL PUMS E PTM: Relazione illustrativa con proposte di inserimento della modifica specificamente indicata da Città metropolitana*” contiene la valutazione circa gli impatti ambientali e territoriali della proposta alla scala territoriale che per competenza sono valutati dalla Regione ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 60 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 24/2017, nell’ambito della conclusione dell’Accordo di Programma in oggetto.

1.4 La modifica all’Accordo Territoriale relativo agli ambiti produttivi dell’Associazione intercomunale dell’Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno

L’Accordo Territoriale “*per gli ambiti produttivi dell’Associazione intercomunale dell’Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno sottoscritto in data 29/06/2012*” prevede, in coerenza con l’allora Piano vigente PTCP della Provincia di Bologna (Titolo 12), la possibilità di insediare la grande logistica all’interno delle piattaforme intermodali al fine di incentivare la movimentazione delle merci su ferro. In questo quadrante territoriale pertanto la funzione di media e grande logistica non è ammessa se non esclusivamente nell’ambito produttivo sovracomunale del Martignone riconosciuto dal PTM quale Hub Metropolitano avente le caratteristiche idonee per la sua localizzazione, nei limiti previsti dall’ “Accordo Territoriale sul contenimento degli insediamenti con funzione nel territorio metropolitano di Bologna” sottoscritto dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna in data 01/08/2022. Come definito in sede di Assenso Preliminare con Atto del Sindaco Metropolitano di Bologna n. 292 del 13/12/2022, la conclusione del presente Accordo di Programma è subordinato pertanto alla modifica del suddetto Accordo territoriale sottoscritto nel 2012.

Visto quanto sopra in data 23/06/2023 si è svolto il primo tavolo tecnico con i rappresentanti degli enti sottoscrittori dell’Accordo Territoriale sottoscritto in data 29/06/2012, i quali hanno condiviso un’integrazione specifica e puntuale allo stesso finalizzata ad ammettere la funzione di grande logistica in un ambito produttivo comunale da tempo dismesso, del Comune di Valsamoggia, località Crespellano, in variante alla strumentazione urbanistica comunale (PSC, POC e RUE) e alla strumentazione territoriale metropolitana (PTM e PUMS).

Le parti hanno altresì condiviso che sono fatti salvi i contenuti del vigente Accordo Territoriale sottoscritto in data 29/06/2012, ai sensi dell’articolo 13 del PTM fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell’Unione Reno Lavino Samoggia. L’integrazione all’Accordo Territoriale vigente si sostanzia pertanto in un “addendum” al testo sottoscritto in data 29/06/2012, composto da un articolato contenente l’oggetto e gli obiettivi del procedimento di modifica dell’Accordo Territoriale, le destinazioni d’uso ammissibili nell’ambito produttivo comunale classificato dal PSC “APC.c” a seguito della conclusione dell’Accordo di programma in oggetto e infine la decorrenza e durata dell’addendum stesso.

La condivisione di questo schema di “Addendum” e la conclusione dei lavori del suddetto Tavolo Tecnico è avvenuta in data 04/07/2023 con la trasmissione PG 41272 da parte della Città Metropolitana di Bologna dello Schema di *Addendum* al fine della successiva approvazione da parte degli organi istituzionalmente competenti degli enti sottoscrittori dello stesso.

L'addendum all'Accordo Territoriale vigente dovrà pertanto essere approvato con apposite deliberazioni dei consigli degli enti sottoscrittori e sottoscritto prima della conclusione del procedimento in oggetto dai seguenti soggetti:

- Città metropolitana di Bologna;
- Comune di Casalecchio di Reno;
- Comune di Monte San Pietro;
- Comune di Valsamoggia;
- Comune di Zola Predosa.

2.1 Le valutazioni espresse nell'ambito dell'Assenso preliminare all'Accordo

Ai sensi del comma 3 dell'art. 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 la Città metropolitana ha espresso il proprio assenso preliminare con Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 292 del 13/12/2022.

Con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano ha altresì disposto l'assenso di propria competenza evidenziando che ai sensi del comma 2, lettera c) dell'art. 60 della Legge Regionale n. 24/2017 la Regione Emilia-Romagna è chiamata ad esprimere la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, nel caso di modifiche a piani territoriali. Con successiva deliberazione di giunta regionale dell'Emilia-Romagna n.2372 del 27/12/2022 è stato l'assenso preliminare favorevole alla proposta di Accordo di programma in variante urbanistica e territoriale.

Nell'ambito della seduta finalizzata a formalizzare l'assenso preliminare da parte dei soggetti sottoscrittori anche il Comune di Valsamoggia e la Regione Emilia Romagna hanno formalizzato le proprie determinazioni in merito così come richiamate al precedente paragrafo 1.1 della presente Relazione istruttoria.

Nell'ambito dell'assenso preliminare espresso con l'Atto del Sindaco di cui sopra, la Città metropolitana ha formulato una serie di prescrizioni sinteticamente riconducibili a titolo esemplificativo a quanto segue:

Sul rispetto dei requisiti di Green Logistic si chiedeva di dotare la copertura degli edifici per almeno il 70% di pannelli fotovoltaici e di prevedere l'inserimento di tetti e pareti verdi, la piantumazione di essenze ad alto assorbimento di CO₂ e NO_x.

Relativamente all'accessibilità ciclabile, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, si chiedeva di prevedere l'attestazione dei percorsi ciclopedonali direttamente in corrispondenza dei magazzini logistici e di prevedere alcuni miglioramenti del percorso ciclopedonale con la stazione SFM di Crespellano. Relativamente alla ValSAT si chiedeva, invece, l'acquisizione di un nuovo parere al Consorzio della Bonifica Renana in quanto l'aspetto morfologico e di mitigazione del rischio idraulico è modificato rispetto al progetto presentato in quanto le baie di carico sono poste a -1,2 m rispetto al piano di campagna. Infine, relativamente allo Schema di Accordo di Programma, alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), Convenzione Urbanistica, si chiedeva di indicare in maniera univoca il soggetto attuatore; che lo stesso si impegnasse a versare direttamente alla Città Metropolitana di Bologna il 50% del Contributo Straordinario, il contributo di sostenibilità e il 50% degli oneri dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria a favore del Fondo Perequativo Metropolitano; di specificare nell'apposito articolato dello schema di Accordo che la Su di 91.500 mq fosse da intendersi Su massima ammissibile; di definire in maniera puntuale la natura delle modifiche sostanziali e non sostanziali ammesse. Inoltre, in relazione al Trasporto Pubblico Metropolitano si era ribadita l'impossibilità per il Comune di scomputare dal Contributo Straordinario, l'importo di € 300.000 finalizzati a garantire l'entrata a sistema del meccanismo di finanziamento del servizio di trasporto pubblico metropolitano.

2.2. Le valutazioni conclusive

Ai sensi del comma 7 dell'art. 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017,

a seguito del deposito i soggetti partecipanti, tra cui l'autorità competente per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui al comma 2, lettere b) e c), esprimono le loro determinazioni, tenendo conto delle osservazioni presentate. Le determinazioni di cui sopra tengono altresì conto dell'esito delle sedute di conferenza preliminare, delle istruttorie e dei confronti anche informali intercorsi mediante il coordinamento tra gli Enti finalizzati alla conclusione del procedimento.

Le valutazioni di cui alla presente Relazione, di seguito riportate, sono rese a seguito della definitiva valutazione degli elaborati trasmessi dal Comune di Valsamoggia e tenuto conto delle valutazioni espresse anche da ARPAE AACM nonché dai servizi competenti dell'Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile della Città metropolitana con particolare riferimento al Servizio Pianificazione della mobilità. Le valutazioni di cui alla presente Relazione sono rese infine con esclusivo riferimento alla documentazione conclusiva trasmessa dal Comune di Valsamoggia con PG 33267 del 01/06/2023 e appositamente scaricata dal link specificatamente indicato dal Comune e successivamente acquisita agli atti della Città metropolitana.

2.2.1 Lo schema di Accordo di Programma

Relativamente allo **SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA** si dà atto di alcune modifiche intervenute come richieste in sede di Assenso Preliminare, tuttavia permangono alcuni punti che necessitano di specifici e puntuali modifiche e integrazioni. A tal fine si segnalano alcune modifiche che sono state introdotte allo Schema di Accordo di Programma trasmesso e acquisito agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 33267 del 01/06/2023, rispetto alla versione di Schema di Accordo di Programma acquisito agli atti con ns. PG 22102 del 14/04/2023 che era già stato oggetto di valutazioni da parte della Città metropolitana, formalizzate con nota PG 29581 del 17/05/2023.

Relativamente a questo ultimo testo si dà atto del "generale" recepimento delle indicazioni fornite dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito dell'Assenso preliminare e con PG 29651 del 17/05/2021 ma si rilevano, tuttavia, alcune integrazioni/modifiche al testo dello Schema di Accordo di Programma che in alcuni casi non sono state preventivamente condivise, così come meglio di seguito precisato.

In relazione alle premesse, si evidenziano i seguenti punti da integrare o modificare come di seguito descritto.

Informazione antimafia ai sensi del comma 2 dell'art. 59 della LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017

Si dà atto che lo schema di Accordo di Programma contiene all'articolo 12 apposite disposizioni in merito alla cd "Clausola risolutiva espressa (informazione antimafia)" già condivise in sede di Assenso Preliminare. Tuttavia, solo ai fini di una maggiore completezza si chiede di integrare le premesse dell'Accordo con l'introduzione dei riferimenti specifici (data, PG oltre ogni altra eventuale informazione ritenuta utile dal Comune di Valsamoggia) all'avvenuta acquisizione da parte del Comune dell'informazione antimafia di cui all' articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 così come previsto dal comma 2 dell'art. 59 della LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017.

Soggetti attuatori

Con riferimento ai soggetti attuatori si chiede di meglio precisare quale o quali società siano da intendersi soggetto/i attuatore/i e quale sia/siano il/i soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono i vincoli negoziali relativamente a tutte le fasi attuative. In altre parole, e così come già richiesto in sede di Conferenza Preliminare e con successivo Atto del Sindaco n. 292 del 13/12/2022 si chiede di indicare in maniera univoca l'assetto delle obbligazioni giuridiche assunte dai soggetti attuatori con riferimento a tutte le fasi

previste dall'accordo stesso (ideazione, ideazione, promozione, progettazione, realizzazione delle opere, dotazioni, infrastrutture, servizi e sua gestione). A tal fine si chiede di riformulare nello schema di Accordo di programma l'elenco dei soggetti attuatori e sottoscrittori dell'Accordo di Programma che dovranno esplicitamente essere individuati e obbligati in maniera univoca nella società Beghelli S.p.A e nella società Techbau S.p.A che solidalmente dovranno impegnarsi rispetto a tutti gli obblighi di cui all'Accordo di Programma, ferma restando la possibilità per i soggetti attuatori stessi di stipulare specifici accordi di natura privatistica che regolino i rapporti tra gli stessi. A tal fine si chiede di eliminare le eventuali disposizioni in contrasto con quanto sopra laddove, ad esempio, i soggetti attuatori risultino soggetti obbligati per "fasi temporali".

In relazione **all'articolo 5** dello Schema di Accordo di Programma "Impegni dei soggetti attuatori" si evidenzia che lo stesso necessita, ad esempio, di alcune modifiche puntuali con riferimento a quanto meglio sopra specificato e come di seguito descritto:

- Richiamata la necessità sopra evidenziata di individuare in maniera chiara e univoca il ruolo delle società "Beghelli S.p.A." e "Techbau S.p.A." quali soggetti attuatori dell'Accordo di Programma in quanto sottoscrittori dei vincoli negoziali relativamente a tutte le fasi attuative, si chiede di inserire all'inizio del comma 1 dell'articolo 5, la locuzione "i soggetti attuatori";

- Conseguentemente al successivo comma 2, per i motivi di cui sopra appare necessario sostituire la locuzione "nonché i loro aventi causa" con la seguente: "nonché la società Techbau, in qualità di Soggetti Attuatori e loro aventi causa"

- Si chiede di allineare, laddove necessario, il testo dell'Accordo alle disposizioni di cui sopra.

Riferimenti normativi

Si prende atto che nel paragrafo iniziale a pagina 1 e nel paragrafo successivo delle **premesse** "rilevato che" a pagina 11, è citato il riferimento normativo alla Legge n.241/1990. Tuttavia, il procedimento in oggetto è specificatamente normato dall'articolo 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.24/2017. Per un maggiore "allineamento" con la normativa regionale si chiede di modificare il riferimento normativo di cui sopra per maggiore coerenza con i disposti della Legge regionale indicando univocamente il riferimento all'art. 60 della stessa legge regioanale in tutti i passaggi presenti a pagg. 1 e 11.

Elenco pareri pervenuti

Si prende atto che, nel paragrafo delle **premesse** del "rilevato che", sono citati alcuni pareri degli enti ambientali pervenuti in fase conclusiva del presente procedimento. Tuttavia, si rileva la necessità di integrare questo punto elencando in maniera completa tutti i pareri degli enti e organismi ambientali pervenuti in fase conclusiva ovvero in fase di assenso preliminare indicandone in maniera puntuale la data e il riferimento di protocollo di acquisizione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, a conferma della completezza degli stessi.

Realizzazione del percorso ciclabile

- Con riferimento all'art. 5 di cui sopra si prende, altresì, atto che rispetto alla versione di Schema di Accordo di Programma pervenuto con nota PG 22102 del 14/04/2023 (già valutato dalla Città metropolitana con nota PG 29581 del 17/05/2023) è stato modificato il comma 2 punto C dello stesso art. 5, senza nessuna preventiva condivisione con la Città Metropolitana. Si rileva infatti che, rispetto alla versione

precedente, è stata inserita (con riferimento all'opera di interesse pubblico costituita dal percorso ciclabile) la seguente formulazione: *"nel caso in cui le tempistiche di acquisizione delle aree siano tali da incidere sul cronoprogramma realizzativo previsto, gli Enti potranno convenire - su istanza della Soggetto Attuatore - di ammettere l'efficacia della SCEA anche in assenza dell'intervenuta ultimazione delle opere di cui sopra."* Anche alla luce delle valutazioni contenute espressamente nell'istruttoria di VAS/ValSAT a cura di ARPAE AACM e acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 40439 del 30/06/2023 occorre evidenziare che la realizzazione del collegamento ciclabile tra il polo logistico e la stazione ferroviaria metropolitana di Crespellano è da intendersi quale elemento essenziale per la sostenibilità dell'intervento proposto oltre che requisito puntuale da soddisfare ai sensi del glossario n.2 del PTM "Green Logistic". L'istruttoria di ARPAE AACM mette in evidenza come la realizzazione del collegamento ciclabile debba essere precedente all'avvio delle attività di logistica, come peraltro già precedentemente condiviso in sede di redazione dello Schema di Accordo di Programma. Si chiede, pertanto, di stralciare dall'articolo 5 la formulazione sopra richiamata che è stata inserita senza la preventiva condivisione, riportando conseguentemente il testo alla versione originale di cui al PG 22102 del 14/04/2023. Si chiede conseguentemente di eliminare tale formulazione anche all'articolo 9 "Modalità di attuazione dell'Accordo di Programma (titoli abilitativi, procedimento)" comma 3 ultimo periodo, allineando tutti gli elaborati, ovunque necessario. Si demanda tuttavia all'art. 13 "Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo" dello schema dell'Accordo di Programma le valutazioni che possono essere effettuate, nell'ambito delle proprie competenze, da parte del Collegio di Vigilanza, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione dell'opera come meglio sopra specificato ai fini della sostenibilità degli interventi.

Requisiti Green Logistic

Con riferimento **all'articolo 5** dello Schema di Accordo si rileva che tra le modifiche introdotte rispetto alla versione dello Schema di Accordo di Programma oggetto di valutazione in sede di formulazione dell'Assenso Preliminare (ns PG 68265 del 14/11/2022) nonché della nota PG 29581 del 17/05/2023, al comma 2 punto E è stata inserita la parola "parzialmente" in relazione all'utilizzo di pareti verdi. Tuttavia, come già prescritto in Assenso preliminare, tale requisito è specificatamente richiesto dal Glossario n.2 "Green Logistic" del PTM al fine del contenimento delle isole di calore da garantire mediante l'adozione di soluzioni progettuali NBS. Pur ammettendo la possibilità di intervenire anche in misura parziale, laddove vi siano impedimenti di natura tecnica da documentare in sede di presentazione dei titoli edilizi, si ritiene di dover indicare almeno la percentuale minima che dovrà comunque essere garantita in fase di progettazione esecutiva. Tale percentuale si ritiene debba essere contenuta in circa il 70%. Si chiede pertanto di sostituire la parola "parzialmente" con la seguente formula: "...che il fronte edilizio, con particolare riferimento almeno alle pareti esposte a sud e ovest, sia ricoperto nella misura di circa il 70% da specie vegetali. Tale percentuale dovrà essere verificata ai fini del rilascio/formazione del titolo abilitativo"

Corresponsione Contributo Straordinario e Contributo di sostenibilità

Visto **l'articolo 5**, lettera H che disciplina le tempistiche per la corresponsione degli oneri, si rileva che (rispetto alla versione dello Schema di Accordo di Programma acquisito agli atti della Città Metropolitana di Bologna con ns PG 22102 del 14/04/2023) al comma 2 punto H è stata sostituita la parola "rilascio" con la parola "ritiro". Tuttavia, coerentemente con quanto già condiviso precedentemente in sede di Assenso preliminare e in ottemperanza all'articolo 29 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.15/2013 si chiede di riportare la locuzione "rilascio" eliminando la parola "ritiro".

Relativamente all'articolo 5, lettera T si dà atto che il soggetto attuatore corrisponderà al Comune di Valsamoggia, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di Programma, la fideiussione relativa all'intero importo della quota del Contributo Straordinario e alla Città metropolitana di Bologna la fideiussione relativa all'intero importo del contributo di sostenibilità.

Modifiche e varianti sostanziali all'Accordo di programma

Con riferimento **all'articolo 16** denominato "Durata e modifiche" si prende atto del recepimento parziale delle prescrizioni impartite in sede di Assenso preliminare con Atto del Sindaco metropolitano n. 292 del 13/12/2022 nell'ambito del quale è stato richiesto di indicare le modifiche di natura sostanziale e non sostanziale che possono essere ammesse. A tal fine occorre richiamare anche quanto già valutato dalla Città metropolitana con nota PG 29581 del 17/05/2023, in risposta alla nota PG 22102 del 14/04/2023 del Comune di Valsamoggia, nell'ambito della quale è stato evidenziato che le prescrizioni impartite in sede di assenso preliminare sono state "parzialmente" recepite. Con la nota PG 29581 del 17/05/2023 relativamente all'art. 16 di cui sopra, la Città metropolitana non ha, infatti, ritenuto completamente esaustive le modifiche effettuate evidenziando, anche sulla base delle interlocuzioni informali (allora in corso) quanto segue: *"Si prende atto del recepimento parziale delle prescrizioni impartite. Si evidenzia che sono già avvenute e attualmente sono in corso interlocuzioni finalizzate a chiarire i punti da recepire direttamente nello schema di AdP".*

Tuttavia, relativamente a quanto sopra occorre evidenziare che il riscontro alle interlocuzioni informali intercorse è stato formalizzato in via definitiva dal Comune con nota PG 33267 del 01/06/2023 per la quale occorre pertanto fornire definitivo riscontro nell'ambito del presente atto e ai fini della conclusione del procedimento.

A tal fine si ritiene che **l'articolo 16, comma 5** debba essere integrato definendo in maniera chiara e univoca le modifiche che, ai sensi della normativa in materia e con riferimento al caso specifico di Accordo di programma quale strumento di interesse pubblico che dovrà essere sottoscritto anche dalla Città metropolitana e dalla Regione Emilia Romagna, sono da intendersi di natura sostanziale tenuto conto anche del Parere del Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità della Regione Emilia-Romagna (PG/1190211/2021 del 29/12/2021).

Relativamente al tema delle varianti occorre, pertanto, riferirsi anche alle disposizioni delle NTA del PUA e in particolare all'art. 1.6 "Varianti" il quale recita:

"La Convenzione urbanistica del Piano definisce tutte le occorrenze di trasformazione e riassetto planimetrico dei lotti e delle aree destinate alle dotazioni territoriali la cui modifica non comporterà variante al PUA; e in ogni caso prescritto il pieno rispetto delle disposizioni del PTM e del PUMS

Fatto salvo quanto sopra, non comporteranno variante specifica:

- a) modifiche esecutive alla viabilità interna al comparto, ai percorsi ciclabili e/o dei passi carrai, senza alterazioni metriche delle dotazioni territoriali;*
- b) modifiche ed adeguamenti dei tracciati e dei posizionamenti delle reti dei sottoservizi derivanti da esigenze esecutive e/o prescrizioni degli Enti gestori in relazione ai loro standard di realizzazione e manutenzione;*
- c) variazioni inferiori al 2% delle quote plano-altimetriche di progetto senza alterazioni metriche delle dotazioni territoriali;*
- d) riposizionamento con modesti scostamenti dell'invaso di laminazione a cielo aperto, senza alterazioni metriche delle dotazioni territoriali"*

Relativamente a quanto sopra si evidenzia che non appare sufficientemente chiaro il richiamo alla Convenzione urbanistica laddove la stessa debba definire *"tutte le occorrenze di trasformazione e riassetto planimetrico dei lotti e delle aree destinate alle dotazioni territoriali la cui modifica non comporterà variante al PUA"*. Rispetto a tale disposizione si evidenzia, infatti, che la modifica alle dotazioni territoriali è da intendersi

quale modifica di natura sostanziale così come le modifiche ai percorsi ciclabili già condivisi in sede di Conferenza preliminare e di redazione dell'Accordo di programma e suoi allegati e che rappresentano condizione indispensabile per l'insediamento delle funzioni logistiche (Green Logistic) come più volte evidenziato dalla Città metropolitana anche per il tramite del Servizio Pianificazione della mobilità.

Ritenuto, tuttavia, che alcune delle modifiche di cui alle lettere a), b) c) e d), come correttamente individuate dal soggetto attuatore, possano essere considerate di natura non sostanziale si chiede di sostituire l'art. 1.6 della NTA del PUA e conseguentemente di integrare l'articolo 16 comma 5 dello schema di Accordo di Programma prevedendo quanto segue:

"Sono da intendersi modifiche di tipo sostanziale e quindi soggette all'approvazione con le stesse modalità dell'accordo di programma le seguenti modifiche:

- 1. modifiche alle opere pubbliche e alle loro tempistiche di attuazione ritenendo le stesse condizione necessaria per l'avvio delle attività private;*
- 2. modifiche alle dotazioni territoriali, agli standard di verde e parcheggi pubblici nonché ai percorsi ciclabili interni ed esterni al comparto;*
- 3. modifiche alla superficie utile qualora non ammissibile ai sensi del presente Accordo di Programma;*
- 4. modifiche agli obblighi dei soggetti attuatori di cui all'Accordo di Programma, nonché tutte le altre modifiche non riconducibili a modifiche di tipo non sostanziale sotto elencate e quelle di cui al Parere del Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità della Regione Emilia-Romagna PG/1190211/2021 del 29/12/2021.*

Con riferimento a quanto sopra anche la modifica dei soggetti attuatori dell'Accordo di Programma si configura come modifica di tipo sostanziale. Tuttavia, tale eventuale modifica, non necessita dell'approvazione con le stesse modalità dell'accordo di programma ma la stessa dovrà essere valutata preventivamente dal Collegio di Vigilanza rispetto all'ammissibilità degli eventuali subentranti (antimafia e credibilità finanziaria) nonché approvata dallo stesso Collegio di Vigilanza appositamente convocato dal Comune. Il nuovo testo dell'Accordo di Programma, che individua gli eventuali nuovi soggetti attuatori, dovrà essere riapprovato dagli organi istituzionalmente competenti.

Sono da intendersi modifiche di tipo non sostanziale:

- a) rettifiche degli errori materiali;*
- b) modifiche del piano attuativo che non incidono sul dimensionamento e sulle destinazioni funzionali, sia degli insediamenti privati che delle infrastrutture, dotazioni territoriali e servizi pubblici ivi previsti;*
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;*
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni immediatamente cogenti contenute in leggi o in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta sopravvenuti.*
- e) modifiche esecutive alla viabilità interna al comparto e/o dei passi carrai purché non interferiscano con i percorsi ciclabili di cui all'Accordo di programma e senza alterazioni delle dotazioni territoriali;*
- f) modifiche ed adeguamenti dei tracciati e dei posizionamenti delle reti dei sottoservizi derivanti da esigenze esecutive e/o prescrizioni degli Enti gestori in relazione ai loro standard di realizzazione e manutenzione;*
- g) variazioni inferiori al 2% delle quote plano-altimetriche di progetto senza alterazioni delle dotazioni territoriali e nel rispetto di eventuali prescrizioni impartite dagli Enti in sede di Accordo di Programma;*
- h) riposizionamento con modesti scostamenti dell'invaso di laminazione a cielo aperto, senza alterazioni metriche delle dotazioni territoriali e nel rispetto di eventuali*

prescrizioni impartite dagli Enti in sede di Accordo di Programma e/o di rilascio dei titoli edilizi”.

Conseguentemente si ritiene opportuno integrare l’art. 13 “Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo” al comma 2 come segue: “Su proposta del Comune di Valsamoggia, valuta la possibilità di modifica dei soggetti attuatori previa verifica dell’ammissibilità degli eventuali subentranti (antimafia e credibilità finanziaria) e dispone, nel rispetto dell’art. 16 del presente Accordo di programma, l’approvazione della modifica da parte degli organi istituzionalmente competenti”.

Allegati all’Accordo di Programma

In **all’articolo 20 “Allegati”** dello Schema di Accordo di Programma si evidenzia quanto segue:

- l’allegato denominato “Stima di massima della perequazione territoriale metropolitana” è stato sostituito da un allegato denominato “Tabella perequazione territoriale metropolitana”. Si chiede pertanto di ripristinare il nome e il documento precedentemente condiviso in quanto la definizione puntuale degli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria (U2) verrà definita in sede di rilascio del titolo edilizio e pertanto con riferimento a tale importo non appare possibile una definizione precisa in questa fase ma solo una stima di massima.

- si chiede di allegare allo Schema di Accordo di Programma anche le NTA del PUA che dovranno essere opportunamente allineate al testo dell’Accordo di Programma nonché integrate/modificate in recepimento delle prescrizioni di seguito impartite;

- si chiede, altresì, di allegare allo Schema di Accordo di Programma anche lo schema di Convenzione Urbanistica che dovrà anch’essa opportunamente allineata allo schema di Accordo di Programma e alle NTA;

- si chiede altresì di allineare laddove necessario dei contenuti del Quadro economico finanziario, e del Cronoprogramma- fasi di intervento rispetto allo Schema di Accordo di Programma, alle NTA opportunamente integrate e modificate a seguito del recepimento delle prescrizioni impartite.

Gli allegati all’Accordo di Programma che saranno materialmente allegati all’Accordo di programma quale parte integrante e sostanziale sono così rappresentati:

- All. 1 Elenco elaborati
- All. 2 Quadro economico finanziario
- All. 3 Stima di massima della perequazione territoriale metropolitana
- All. 4 Cronoprogramma- fasi di intervento
- All. 5 NTA del PUA
- All. 6 Convenzione Urbanistica

Perequazione territoriale metropolitana e consumo di suolo

Si dà atto che il presente procedimento di Accordo di Programma in variante contribuisce al Fondo Perequativo Metropolitan ai sensi dell’articolo 51 del PTM e nel pieno rispetto del Regolamento per la gestione del Fondo Perequativo Metropolitan. A tal fine si dà atto che gli importi oggetto di corresponsione al fondo perequativo metropolitan sono definiti nell’allegato “stima di massima perequazione metropolitana” quale parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso. Come sopra evidenziato la

definizione puntuale degli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria (U2) verrà definita in sede di rilascio del titolo edilizio e ai sensi della normativa in materia. Si dà altresì atto che l'Accordo di Programma non prevede la monetizzazione di dotazioni territoriali e pertanto non è prevista la contribuzione al Fondo rispetto alle monetizzazioni stesse. Nel caso di eventuali future monetizzazioni laddove ammesse dall'Accordo di Programma, si chiede di trasferire il 50% delle stesse alla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'articolo 51 del PTM e nel pieno rispetto del Regolamento sul Fondo perequativo metropolitano.

Le modalità di corresponsione, nel pieno rispetto delle norme di cui sopra, sono a tal fine indicate **all'articolo 7** dell'Accordo di Programma.

Con riferimento agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 si dà atto che l'Accordo di Programma prevede all'art. 2 comma 9 la quantificazione del consumo di suolo pari a 10,32 Ha e che dovrà opportunamente essere rendicontato nell'ambito delle attività dell'Osservatorio metropolitano sul consumo di suolo di cui all'art.49 comma 8 delle regole del PTM.

Trasporto pubblico metropolitano (TPM)

Si dà atto che **l'articolo 8** "Obblighi relativi al servizio di trasporto pubblico (TPM) per i lavoratori" dello schema di Accordo di Programma, è stato condiviso con i soggetti sottoscrittori dello stesso in sede di Assenso preliminare con il competente Servizio Pianificazione della Mobilità della Città Metropolitana di Bologna il quale, previo confronto con SRM e TPER circa le ipotesi di fattibilità e relativo costo del servizio di trasporto pubblico a servizio dei lavoratori del polo logistico, ha stimato in maniera preliminare il costo dell'acquisto dell'abbonamento annuale del trasporto pubblico metropolitano che dovrà essere sostenuto da parte dei soggetti attuatori pari a 470 euro per ciascun lavoratore. Nel medesimo confronto, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma hanno condiviso la necessità di prevedere un importo stimato, pari a 300.000 euro, per garantire l'avvio del servizio, accantonato a tal fine dal Comune di Valsamoggia.

Tutto ciò premesso, si confermano gli importi di cui sopra che possono ritenersi attualmente congrui per l'attivazione del suddetto servizio di trasporto pubblico metropolitano, in quanto sono da intendersi come stime di massima che potranno essere meglio definite nella successiva fase di progettazione definitiva del servizio stesso e in completa armonia con il suddetto articolo 8 dello Schema di Accordo di Programma.

Si dà atto che nell'articolo 8 sopra citato dello Schema di Accordo di Programma, l'attivazione del servizio di trasporto pubblico è una condizione per l'avvio delle attività all'interno dei magazzini logistici, nonché per il deposito della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità (SCEA) relativa al primo insediamento logistico. Pertanto, le risorse accantonate di cui sopra, previste per favorire l'attivazione del trasporto pubblico per i lavoratori del polo logistico pari a 300.000 euro, sono necessariamente garantite dal Comune di Valsamoggia e dovranno avere una destinazione vincolata a tal fine, che garantisca l'avvio del TPL prima o al massimo contestualmente all'avvio delle attività previste e, in particolare, entro la data di deposito/efficacia della SCEA.

Con riferimento a quanto sopra, occorre infatti richiamare quanto prescritto nella relazione istruttoria di ARPAE AACM, acquisito agli atti della Città Metropolitana di Bologna con ns. PG 40439 del 30/06/2023, che riporta la seguente raccomandazione: *"Considerando la sostanziale assenza di mezzi pubblici che raggiungono il sito, si raccomanda di avvalorare tale ipotesi con impegni ulteriori rispetto a quello proposto di servizio da creare specificatamente per gli addetti all'impianto."* Pertanto, al fine di garantire il reale avvio del trasporto pubblico locale e massimizzare la fruizione del trasporto pubblico metropolitano in questo quadrante territoriale, si prescrive che le eventuali economie o non utilizzi di risorse derivanti dall'importo accantonato dall'importo di 300.000 euro garantito dal Comune di Valsamoggia per l'attivazione del

servizio stesso, dovranno comunque essere destinate dall'Amministrazione Comunale per implementare e incentivare il trasporto pubblico metropolitano in accordo con il Tavolo di coordinamento di cui al comma 5 dell'articolo 8 dello Schema di Accordo di Programma.

Recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti e dai Soggetti sottoscrittori

Viste le valutazioni effettuate a cura dei servizi competenti della Città metropolitana con particolare riferimento al Servizio Pianificazione del Territorio e al Servizio Pianificazione della Mobilità e vista la Relazione istruttoria a cura di ARPAE AACM (PG 40439 del 30/06/2023) contenente anche le valutazioni degli Enti ambientali si chiede di integrare il **comma 2 dell'articolo 9** "Modalità di attuazione" dello schema di Accordo di Programma come segue:

"Le parti danno atto che i titoli edilizi finalizzati alla realizzazione degli interventi privati, ovvero altri eventuali atti finalizzati all'approvazione delle opere pubbliche di cui all'Accordo di Programma dovranno essere rilasciati e/o adottati dal Comune di Valsamoggia nel pieno e rigoroso rispetto delle disposizioni del presente Accordo di Programma, dei suoi allegati e delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti e dai soggetti pubblici sottoscrittori dell'Accordo stesso. A tal fine il Comune di Valsamoggia, provvederà in sede di rilascio e/o adozione dei titoli edilizi o altri provvedimenti analoghi, con la verifica di quanto sopra anche avvalendosi all'occorrenza del confronto con gli Enti partecipanti alla Conferenza e fermo restando che le prescrizioni impartite sullo schema di Accordo di Programma e degli elaborati materialmente allegati allo stesso (NTA del PUA, Stima di massima della Perequazione metropolitana, Elenco elaborati, Quadro economico finanziario, Cronoprogramma - fasi di intervento e Convenzione Urbanistica) dai soggetti sottoscrittori dovranno essere recepite prima della sottoscrizione dell'Accordo di programma".

Raccordo tra Schema di Accordo di programma, NTA, Convenzione Urbanistica e altri elaborati

Alla luce della documentazione valutata in sede di istruttoria definitiva e anche con riferimento a quanto contenuto nelle **Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUA** si evidenzia la necessità di chiarire alcuni aspetti tecnico-procedimentali riguardo la relazione che intercorre tra lo Schema di Accordo di Programma, le Norme Tecniche di Attuazione e la Convenzione Urbanistica la quale rappresenta lo strumento che recepisce in maniera puntuale quanto già condiviso in sede di Accordo di Programma, non potendo essere delegata alla stessa nessuna attività di natura negoziale, salvo la disciplina e le modalità di attuazione degli interventi privati regolati dal titolo edilizio che dovrà essere rilasciato in piena coerenza con l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti e suoi allegati, comprese le norme tecniche di attuazione. Tutto ciò premesso si chiede pertanto di inserire il seguente nuovo comma 6 all'articolo 16 dello schema di Accordo di Programma:

"Per quanto eventualmente in contrasto tra le prescrizioni di cui al testo di Accordo di Programma sottoscritto tra le parti e i disposti delle NTA e/o della Convenzione Urbanistica, vale quanto indicato nello schema di Accordo di programma sottoscritto tra le parti. Il testo dell'Accordo di Programma prevale, pertanto, sulle Norme Tecniche di Attuazione del PUA (NTA) che prevalgono altresì sulle disposizioni della Convenzione urbanistica e sugli allegati dell'Accordo stesso".

Si evidenzia che a tal fine gli allegati dovranno recepire, laddove necessario, gli impegni definiti nell'Accordo di Programma stesso.

2.2.2 Le Norme Tecniche di Attuazione

Relativamente alle **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PUA**, si dà atto che sono state apportate alcune modifiche come precedentemente richieste in sede di assenso preliminare con Atto del Sindaco Metropolitan di Bologna n. 292 del 13/12/2022.

Tuttavia, anche alla luce della necessaria coerenza con lo schema di accordo di programma così come evidenziato anche nella nota PG 29581 del 17/05/2023 si ritiene di dover procedere con l'allineamento delle disposizioni delle NTA con lo stesso schema di Accordo di Programma. A tal fine si evidenzia quanto segue:

Durata del Piano Urbanistico Attuativo (PUA)

Con riferimento **capitolo 1.2 delle NTA** si prende di quanto ivi riportato ovvero che *"la validità temporale ed efficacia del Piano Urbanistico Attuativo è regolata dalle specifiche disposizioni inserite nella Convenzione Urbanistica."* Tuttavia questa disposizione non risulta coerente con l'art. 16 "Durata e modifiche" dello Schema di Accordo di programma che come sopra detto prevale sugli altri elaborati dell'Accordo stesso. Si chiede, pertanto, anche al fine di un maggiore allineamento degli elaborati, di modificare il capitolo delle NTA sostituendo la disposizione con la seguente periodo:

"La validità temporale ed efficacia del Piano Urbanistico Attuativo è regolata dall'Accordo di Programma sottoscritto e dalle specifiche disposizioni inserite nella Convenzione urbanistica in coerenza con l'Accordo stesso, nonché dalle prescrizioni tecnico-urbanistiche di applicazione delle presenti Norme di attuazione".

Modifiche e varianti sostanziali all'Accordo di programma

In coerenza con quanto sopra richiesto relativamente al tema delle varianti sostanziali di cui allo schema di Accordo di Programma, si chiede di modificare il paragrafo 1.6 delle NTA denominato "varianti" provvedendo con il recepimento delle disposizioni dello Schema di Accordo di Programma come sopra prescritto al paragrafo: "Modifiche e varianti sostanziali all'Accordo di programma"

Impegni dei soggetti

Con riferimento al **paragrafo 2.1 "Impegni dei soggetti" delle NTA**, coerentemente con quanto sopra riportato, si chiede di allineare la disposizione proposta nelle NTA rispetto a quanto sopra già evidenziato prevedendone la sostituzione con il seguente periodo: "Le obbligazioni assunte tra le parti e le modalità di attuazione sono regolate dall'Accordo di Programma sottoscritto e suoi allegati. Per quanto eventualmente in contrasto tra le prescrizioni di cui all'Accordo di Programma di cui sopra e i disposti delle presenti NTA e/o della Convenzione Urbanistica, vale quanto indicato nel testo di Accordo di programma sottoscritto tra le parti. Il testo dell'Accordo di Programma prevale, pertanto, sulle norme tecniche di attuazione che prevalgono altresì sulle disposizioni della Convenzione urbanistica e sugli allegati dell'Accordo".

Si evidenzia che a tal fine gli allegati dovranno recepire, laddove necessario, gli impegni definiti nell'Accordo di Programma stesso.

Nel capitolo 2.2 delle NTA "Ambito del PSC e relative prescrizioni normative del PUA" è necessario, per coerenza con lo schema di Accordo di Programma e gli elaborati progettuali, integrare puntualmente quanto segue:

- Al punto 9 è necessario sostituire la locuzione "con i rispettivi quantitativi" con la seguente: "in coerenza con gli elaborati: Tavola 10 "sistemazioni aree verdi", Rapporto Ambientale capitolo 17.2 *verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale*" in quanto i dettagli delle specie arboree nonché i relativi quantitativi delle sistemazioni a verde sono già previste e valutate dagli Enti nell'ambito dell'Accordo di Programma depositato e valutato in sede di Conferenza. Si chiede pertanto di allineare i contenuti del punto 9 sopra richiamato con gli elaborati di

- cui all'Accordo di programma.
- Relativamente alla **perequazione metropolitana** si chiede di sostituire il paragrafo "contributo di sostenibilità" come segue: "Perequazione territoriale metropolitana: vedi allegato all'Accordo di Programma "stima di massima della perequazione territoriale metropolitana";
 - Relativamente al paragrafo "**prescrizioni urbanistiche**" nell'ambito del quale si demanda al Permesso di Costruire la dimostrazione del "*conseguimento dei requisiti prestazionali richiesti da PTM e PUMS*" con riferimento all'APEA e Green Logistic, si chiede di specificare che tale verifica di natura esclusivamente puntuale avvenga nel pieno rispetto degli elaborati di cui all'Accordo di programma in quanto lo stesso ha già definito in maniera univoca gli interventi necessari a tal fine.
 - Fermo restando il rispetto delle disposizioni in merito alle varianti di tipo sostanziale sopra già evidenziati si chiede di modificare il paragrafo "**Prescrizioni relative alle reti infrastrutturali**", ultimo periodo prevedendo quanto segue: "*La progettazione interna al comparto è stata definita in modo tale da non generare situazioni di conflittualità tra le differenti modalità di trasporto, assicurando ai lavoratori la possibilità di raggiungere gli ingressi dei magazzini logistici e degli uffici a piedi o attraverso percorsi di mobilità ciclabile. Eventuali modifiche alla stessa di natura non sostanziale e laddove ammesse dall'Accordo di Programma dovranno garantire la separazione dei flussi e la raggiungibilità degli ingressi dei magazzini logistici e degli uffici a piedi o attraverso percorsi ciclabili;*
 - Al paragrafo "**inquinamento atmosferico**" sostituire la parola "ottenimento della certificazione Green Logistic con "Raggiungimento e rispetto dei requisiti di Green Logistic".
 - Relativamente al paragrafo "**Riduzione dell'isola di calore**" si chiede di recepire quanto indicato nella prescrizione allo schema di Accordo di programma in merito alla copertura delle superfici verticali delle pareti che dovrà essere definita nella misura di circa il 70%.
 - Si evidenzia infine che il **capitolo 2.2 "Ambito del PSC e relative prescrizioni normative del PUA"** dovrà richiamare espressamente tutte le prescrizioni relative alle singole matrici ambientali impartite dagli enti partecipanti con riferimento anche all'espressione definitiva sulla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale da parte della Città metropolitana effettuata sulla base della relazione istruttoria di ARPAE AACM acquisita agli atti della Città metropolitana stessa con nota PG 40439 del 30/06/2023. Si chiede pertanto di aggiornare la tabella di cui al capitolo 2.2 con un esplicito riferimento ai pareri di cui sopra.
 - Relativamente alle "**modalità di attuazione**" si chiede di specificare che l'attuazione avverrà mediante rilascio di Permessi di costruire previa sottoscrizione della convenzione urbanistica nei tempi definiti dall'Accordo di Programma. Si chiede altresì di specificare che l'attuazione per stralci funzionali così come ipotizzate nelle NTA potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo di programma con particolare riferimento alla conclusione della realizzazione delle opere pubbliche quale presupposto dell'interesse pubblico dell'Accordo di programma e condizione di sostenibilità per l'avvio delle attività logistiche.

Si rimanda infine anche quanto contenuto nel successivo paragrafo 2.2.3 "I requisiti sulla Green Logistic".

2.2.3 I requisiti sulla Green Logistic

Relativamente al soddisfacimento dei requisiti di **GREEN LOGISTIC** di cui al Glossario n.2 del PTM:

Schermatura arborea

Si prende atto che è stato fornito un elaborato denominato "Scheda schermatura arborea pareti" da definire in fase attuativa con cortine arboree di schermatura posizionate parallelamente alle facciate. Tuttavia, essendo tale aspetto tra i requisiti di sostenibilità ai fini della sostenibilità dell'insediamento già valutati nell'ambito dell'Accordo di programma, si chiede di integrare la scheda delle NTA prevedendo l'utilizzo delle soluzioni proposte per almeno il 70% delle superfici delle pareti esposte a sud e ovest, salvo impedimenti tecnici che potranno essere valutati in sede di rilascio del titolo edilizio.

2.2.4 Mobilità sostenibile

Relativamente alla **mobilità sostenibile** si dà atto delle interlocuzioni avvenute con il Servizio Pianificazione della Mobilità della Città Metropolitana di Bologna al fine di addivenire ad una soluzione progettuale condivisa in ottemperanza alle prescrizioni impartite sia dall'Atto del Sindaco Metropolitan di Bologna n.292 del 13/12/2022 sia ribadite nella nota della Città Metropolitana di Bologna avente PG 29581 del 17/05/2023.

A tal fine, per una efficace e completa progettazione esecutiva del percorso ciclabile dalla stazione SFM di Crespellano al Polo logistico, si richiedono alcuni miglioramenti puntuali a favore della mobilità attiva da recepire nelle apposite tavole del progetto esecutivo (*Tavole C1 e seguenti, C2* del progetto definitivo agli atti della Città metropolitana e ogni altro elaborato che si rendesse necessario) che di seguito si descrivono.

Per l'attraversamento ciclabile di via Michele del Ferro, vista la complessità dell'incrocio si chiede di massimizzare la protezione dei ciclisti in approccio da tutte le direzioni, con particolare attenzione alla direzione est-ovest, in modo da connettere il percorso ciclo-pedonale esistenti lungo la ferrovia a ovest con il percorso di progetto lungo viale della Stazione, riducendo al massimo le manovre di attraversamento da parte dei ciclisti, al fine di ridurre i punti di conflitto e massimizzare la sicurezza. Sempre nell'ottica di massimizzare la sicurezza della mobilità attiva si chiede di rivedere in tal senso anche la progettazione degli attraversamenti pedonali, garantendo un collegamento dedicato sia alla ciclopeditonale esistente sul lato ovest sia ai percorsi pedonali che insistono sui marciapiedi esistenti; in particolare con l'inserimento di un percorso pedonale con segnaletica a terra per il collegamento est al marciapiede di Viale della Stazione.

Come già prescritto in Assenso preliminare, di cui all'Atto del Sindaco Metropolitan di Bologna n. 292 del 13/12/2022, in relazione alle necessità di agevolare le manovre di svolta nei passaggi di direzione tra percorsi ciclabili in sede propria e itinerari Fbis su strada, è necessario rivedere nel progetto esecutivo del percorso ciclabile stazione SFM di Crespellano-Polo logistico, i raggi di curvatura in modo da evitare curve a gomito, con particolare riferimento alle via Don Minzoni e via Cassoletta (incrocio via Bargellina).

Altresì, si suggerisce di rafforzare in sede di progettazione esecutiva ulteriormente la segnaletica del percorso ciclabile, inserendo apposito segnale a terra di limite 30 Km/h anche a inizio e fine degli itinerari istituiti ad Fbis, oltre a ripetere il pittogramma con simbolo bici e freccia in corrispondenza di ciascun passo carraio per potenziare la segnaletica di regolamentazione e moderazione di tali tratte, anche in coerenza con il Manuale della Segnaletica della Bicipolitana: https://www.bicipolitanabolognese.it/Engine/RAServeFile.php/f/allegati/Manuale_Segnaletica_Bicipolitana.pdf

In relazione alla localizzazione delle rastrelliere coperte per la sosta e la ricarica delle bici si prende atto che sono state soddisfatte le richieste effettuate con Atto del Sindaco

Metropolitano di Bologna n. 292 del 13/12/2022, tuttavia non condividendo la localizzazione individuata e al fine di una migliore funzionalità ed efficacia del sistema della sosta per le bici, si prescrive che le rastrelliere collocate a servizio della scuola, siano diversamente posizionate rispetto a dove proposto, ovvero in diretta prossimità dell'ingresso dell'edificio scolastico al fine di massimizzare l'accessibilità alla scuola stessa da parte di studenti, insegnanti e operatori scolastici e per garantire maggior sicurezza e sorveglianza della bici in sosta e/o in ricarica nelle rastrelliere. Si chiede pertanto di aggiornare i relativi elaborati al fine della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Infine, si prende atto che sono stati modificati i tracciati ciclopeditoni interni al polo logistico al fine di consentire l'arrivo dei lavoratori con mezzi ciclabili direttamente all'ingresso dei magazzini e uffici in maniera sicura. Tuttavia, al fine di un completo recepimento delle prescrizioni impartite con Atto del Sindaco Metropolitano di Bologna n. 292 del 13/12/2022, si chiede di valutare sempre in fase di progettazione esecutiva il ridimensionamento dei percorsi pedonali già previsti per il collegamento agli ingressi principali lungo le strade di viabilità interna, anche per la percorribilità in bici (minimo 2,5 m), sostituendo possibilmente almeno un posto auto presso ciascuna entrata con sosta coperta e ricarica per le biciclette, eventualmente anche mediante l'uso di impianto fotovoltaico ad hoc.

Per quanto sopra descritto si segnala la necessità che il progetto esecutivo sia preventivamente condiviso con il Servizio pianificazione della mobilità della Città metropolitana. Inoltre si chiede che le eventuali varianti alle caratteristiche progettuali della rete pedonale e ciclabile interna ed esterna al comparto, nonché opere connesse (es. opere di mitigazione, pubblica illuminazione, dotazioni varie ecc.), laddove ammesse dall'Accordo di Programma, siano preventivamente condivise con il Servizio pianificazione della Mobilità sostenibile della Città metropolitana che si esprimerà con apposito parere.

3.1 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime nel procedimento in oggetto, in merito alla valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato della Città Metropolitana di Bologna (Allegato 1).

Nell'ambito della fase preliminare del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri comprensivi dei pareri degli Enti Ambientali invitati alla conferenza preliminare e allegati al verbale della III seduta della Conferenza stessa, trasmessi dal Comune di Valsamoggia in data 09/06/2021 con ns. PG 34925, oggetto della valutazione della proposta di Accordo di Programma in variante:

- **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)**, parere del 07/05/2020;
- **Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)** parere del 19/06/2020;
- **Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV)** parere del 15/05/2020;
- **Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, UOS Igiene Edilizia e Urbanistica**, parere del 21/04/2021;
- **Aeronautica Militare – Comando 1a Regione Aerea**, parere del 04/05/2021;
- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, parere del 29/04/2021;

- **Autostrade per l'Italia (ASPI)**, parere del 06/05/2021;
- **Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS)**: parere del 06/05/2021;
- **Consorzio della Bonifica Renana**: parere del 26/05/2021;
- **Hera spa e In Rete Distribuzione spa**: parere del 10/05/2021;
- **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM)** parere acquisito ai nostri atti con ns. PG 7425 del 04/02/2022.
- **Area Servizi territoriali metropolitani Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade della Città Metropolitana di Bologna**, parere acquisito ai nostri atti con ns. PG 57429 del 29/09/2021

Successivamente alla fase di deposito, conclusa in data 02/04/2023, sono pervenuti al Comune di Valsamoggia che ha provveduto a trasmetterli alla Città Metropolitana di Bologna acquisiti con ns. PG 26729 del 05/05/2023 e PG 32240 del 29/05/2023, i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale elencati anche nella Relazione di ARPAE AACM e in particolare:

- **Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, UOS Igiene Edilizia e Urbanistica**, (parere del 27/04/2023);
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, (parere del 28/04/2023);
- **Autostrade per l'Italia (ASPI)**, (parere del 6/05/2023);
- **Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE APAM) – Distretto Urbano Montagna – sede di Casalecchio di Reno**, (parere del 29/05/2023);
- **Consorzio della Bonifica Renana**, (parere del 10/05/2023);

Inoltre, nella medesima nota inviata dal Comune di Valsamoggia acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 01/06/2023 ns. PG 33267, sono stati trasmessi gli elaborati controdedotti pervenuti al Comune di Valsamoggia in data 30/05/2023.

La Città Metropolitana di Bologna, preso atto della comunicazione pervenuta, in data 07/06/2023 con PG 34571 ha avviato l'endo-procedimento di richiesta della proposta di parere motivato di competenza della struttura dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) nell'ambito del procedimento di ValSAT, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla ValSAT in esame, pur condizionandola a specifiche misure di sostenibilità ambientale di cui si dà atto anche nella relazione istruttoria di ARPAE AACM di ARPAE acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 40439 del 30/06/2023, quale parte integrante della presente relazione. Relativamente alle valutazioni di ARPAE AACM contenute nella relazione istruttoria acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 40439 del 30/06/2023, si evidenzia che tale contributo ha evidenziato aspetti riconducibili, a titolo esemplificativo, a tematiche ambientali quali l'impatto acustico, le mitigazioni ambientali, il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile, ecc. nonché al completo e puntuale recepimento di tutte le prescrizioni impartite dagli enti e organismi ambientali sopra citati.

In relazione al soddisfacimento del requisito di **Green Logistic** relativo al collegamento ciclabile tra il polo logistico e la stazione ferroviaria metropolitana di Crespellano, richiamato integralmente quanto sopra evidenziato al precedente paragrafo 2.2, si richiama nuovamente la necessità di allineare tutti gli elaborati laddove necessario rispetto al **collegamento ciclabile** sopra detto che deve essere realizzato precedentemente all'avvio delle attività di logistica.

A tal fine si richiama quanto sopra richiesto nel precedente capitolo 2.2 paragrafo "Schema di accordo di programma" ovvero una modifica al testo dell'Accordo di

Programma finalizzata al completo recepimento di questa prescrizione. Si chiede tuttavia di prevedere tale disposizione anche nella Dichiarazione di Sintesi.

Qualità dell'aria

Relativamente alla **qualità dell'aria** e più in generale alle valutazioni di carico urbanistico stimate dall'insediamento delle nuove attività di logistica, coerentemente con quanto indicato nel documento "Rapporto Ambientale" si chiede di inserire nell'articolo 5 dello schema di Accordo di programma – "Impegni dei soggetti attuatori", i seguenti punti:

"U - l'intervento in progetto non determinerà l'attivazione di emissioni fisse dirette in atmosfera di inquinanti in quanto non sono previsti impianti produttivi ed aspirazioni da aree di lavoro; la superficie da riscaldare è inoltre limitata e quindi i gas di combustione da impianti termici saranno modesti o trascurabili.

V- Le attività logistiche che si potranno insediare non potranno prevedere la movimentazione di merci deperibili che richiedono il mantenimento della catena del freddo; pertanto nessun mezzo rimarrà acceso durante la sosta e nemmeno saranno in funzione gruppi frigoriferi sui mezzi."

Si chiede altresì di allineare conseguentemente anche le NTA del PUA (in corrispondenza del cap. "2.2 - Ambito del PSC e relative prescrizioni normative del PUA" in riferimento al paragrafo "prescrizioni della ValSAT" e nella Scheda normativa di POC "APC.c".

Ulteriori raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria di ARPAE AACM

Si richiamano, le ulteriori prescrizioni raccomandate da ARPAE AACM con la necessità di motivare nella dichiarazione di sintesi i seguenti punti:

- la scelta operata e l'impegno assunto dal Comune andando quanto più possibile ad individuare modalità, tempi, impegno economico e superfici a compensazione del consumo suolo;
- l'argomentazione in modo puntuale e quantificato relativo al bilanciamento tra vantaggi e svantaggi a favore della soluzione di accessibilità n.2;
- le assunzioni di cui sopra circa le emissioni fisse dirette in atmosfera di inquinanti;
- l'individuazione di un limite di accettabilità degli incrementi acustici riscontrabili ad attività avviate, determinando anche impegni che si assumeranno in termini di mitigazioni laddove si riscontrino tali maggiori impatti.

Infine si richiamano tutte le valutazioni espresse nell'istruttoria di ARPAE AACM acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 40439 del 30/06/2023 che dovranno puntualmente essere recepite, nonché tutte le prescrizioni degli enti e organismi ambientali richiamati nella presente istruttoria.

3.2 Compatibilità con le condizioni di pericolosità sismica locale

In applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.19/2008, la Città metropolitana esprime il parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio nell'ambito della fase conclusiva. Si allega a tal fine il "Parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici" agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 43198 del 12/07/2023.

3.3 Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto la presente Relazione istruttoria è redatta ai fini della valutazione, da parte del competente organo metropolitano, degli aspetti inerenti la variante alla pianificazione urbanistica (PSC, RUE e POC) comprensiva della ValSAT e al fine della successiva valutazione da parte del Consiglio metropolitano degli aspetti inerenti la Variante alla pianificazione metropolitana (PTM e PUMS) dando atto altresì che l'approvazione dell'Accordo di programma avverrà ai sensi del comma 8 dell'art. 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna.

Sulla base di quanto evidenziato nella presente relazione, si esprime un parere favorevole rispetto all'Accordo di Programma in oggetto, ferma restando la necessità dell'espressione da parte dell'organo consigliere in relazione ai contenuti di variante alla pianificazione metropolitana (PTM e PUMS) e dell'approvazione e sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo Territoriale "per gli ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale dell'Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno sottoscritto in data 12/03/2012" di cui al paragrafo 1.4 della presente Relazione.

Il presente parere è da intendersi favorevole a condizione che siano accolte e integrate tutte le richieste formulate nella presente istruttoria e le prescrizioni impartite dagli Enti competenti, dai soggetti partecipanti e da ARPAE AACM (relazione istruttoria acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 40439 del 30/06/2023).

Allegati:

- Allegato 1 - Relazione istruttoria di ValSAT di ARPAE AACM, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 40439 del 30/06/2023
- Allegato 2- Parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici, agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 43198 del 12/07/2023

Il funzionario
Arch. Luca Montanari

La Responsabile
Servizio Pianificazione del Territorio
Arch. Maria Grazia Murru

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)